

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26406** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nato a OMISSIS l'OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Leone e Simona Fell, presso il cui studio sito in Palermo, Via della Liberà, nr. 62, ha eletto domicilio a mezzo dell'indicazione dei rispettivi indirizzi digitali, avverso l'INPS ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Uditi, nella pubblica Udienda in data 12.05.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Laura Fenudi per il ricorrente e l'Avvocato Marina Olla per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato in congedo a decorrere dal 29.06.2011, con un'anzianità di servizio superiore a 20 anni, lamenta la mancata applicazione a proprio favore nel computo del trattamento di quiescenza, liquidato con il sistema misto di cui alla Legge nr. 335 del 1995, iscrizione nr. OMISSIS, in parte retributivo ed in parte contributivo, dell'aliquota prevista per il personale militare dall'articolo 54 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, pari al 2,445% annuo come stabilito dalle SS.RR. di questa Corte nella Sentenza nr. 1/2021/QM.

In tale ottica, l'interessato ha preventivamente inviato all'INPS ed al Comando Generale dell'Arma specifica istanza, datata OMISSIS, volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con il computo dell'aliquota in parola, ma la domanda rimaneva senza riscontro.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, la violazione e falsa applicazione della suddetta disposizione, sostenendo, in estrema sintesi, che la predetta aliquota del 2,445% sulla quota A della pensione, concernente la parte della liquidazione dell'assegno effettuata con il metodo retributivo, deve essere riconosciuta in via generalizzata a favore di tutti i militari posti in congedo che si collocano nella fascia di anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore a 18 anni di servizio, risultando pertanto errato il calcolo seguito dall'Istituto previdenziale che ha considerato l'aliquota più bassa del 35% prevista per il personale civile

dall'articolo 44 del menzionato D.P.R..

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 29.04.2026, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in quanto parte attrice ha già ottenuto il beneficio derivante dal computo più favorevole oggetto della presente controversia, per effetto della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. OMISSIS del OMISSIS, a seguito di gravame collettivo, come parzialmente riformata dalla III Sezione Giurisdizionale Centrale con la pronuncia nr. 243 del 2022.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 29.04.2026, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dalla causa.

Ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio del Comando Generale dell'Arma per difetto di legittimazione passiva.

Sempre in via pregiudiziale, coglie pienamente nel segno l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'INPS nella memoria di costituzione; al riguardo, è sufficiente osservare che la III Sezione Giurisdizionale Centrale, con la pronuncia nr. OMISSIS del OMISSIS, in parziale riforma della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. OMISSIS del OMISSIS, ha accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio al 31.12.1995 con applicazione per ogni anno utile del coefficiente del 2,44%. In tale ottica, l'Istituto previdenziale resistente ha anche evidenziato, per completare la descrizione della cornice amministrativa

inerente alla presente fattispecie, di avere dato integrale esecuzione alla citata Sentenza del Giudice d'appello, provvedendo alla riliquidazione dell'assegno di quiescenza di parte attrice e calcolando gli arretrati maturati a decorrere dal 28.02.2014, oltre accessori, preannunciando che il rateo verrà aggiornato e le somme messe in pagamento nel mese di luglio 2026.

Per quanto esposto in narrativa, il presente gravame si rivela palesemente inammissibile per violazione del principio del "ne bis in idem" e per carenza dell'interesse a ricorrere a tenore dell'articolo 100 del C.P.C., posto che il bene della vita a cui agognava parte attrice è stato già integralmente acquisito per effetto del precedente ricorso collettivo e delle due pronunce in rassegna.

Spese compensate in quanto il ricorso è stato deciso in funzione di una questione pregiudiziale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il ricorso proposto da OMISSIS inammissibile.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 12.05.2026

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 15/05/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)